

N. 203-980-1241-1601-1606-1672-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 203, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica
degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 28 aprile 2006

n. 980, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRESSA, FRANCESCHINI, MIGLIORE, DONADI,
VILLETTI, SGOBIO, BONELLI, FABRIS, SERENI**

Disposizioni concernenti la procedura per la mo-
difica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 5 giugno 2006

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 5 luglio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 203, 980, 1241, 1601, 1606, 1672. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge costituzionale si vedano i relativi stampati.

n. 1241, d’iniziativa del deputato BOATO

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica
degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 29 giugno 2006

n. 1601, D’INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

Modifica all’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta

Presentata il 9 agosto 2006

n. 1606, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCOFIORE, LA LOGGIA, SANTELLI,
BERTOLINI, CARFAGNA, GARDINI**

Disposizioni concernenti la procedura per la mo-
difica degli statuti delle regioni a statuto speciale

Presentata il 30 agosto 2006

n. 1672, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARAN, PERTOLDI, STRIZZOLO, COMPAGNON,
CONTENTO, LENNA, TONDO, VENIER**

Modifica all'articolo 63 dello Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 21 settembre 2006

*(Relatore: **MARONE**)*

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 203 e abbinata, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, recante « Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale »;

rilevato che il provvedimento si compone di cinque articoli che introducono previsioni di analogo tenore al testo degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, stabilendo che le modifiche agli statuti medesimi debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata;

considerato che la predetta intesa andrebbe raggiunta sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione, che verrebbe a tal fine trasmesso al consiglio regionale, nonché anche ai consigli delle province autonome per le proposte di modifica che riguardano lo statuto del Trentino-Alto Adige; e che la previsione dell'intesa recepisce le istanze manifestate da rappresentanti delle regioni a statuto speciale in occasione del dibattito svoltosi sulla legge costituzionale di riforma della parte II della Costituzione nella XIV legislatura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**Disposizioni concernenti la procedura per
la modifica degli statuti delle regioni a
statuto speciale.**

ART. 1.

*(Modifica allo Statuto
della Regione siciliana).*

1. Il terzo comma dell'articolo 41-*ter* dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

ART. 2.

*(Modifica allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).*

1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con delibera-

zione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

ART. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna).

1. Il secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 4.

(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol).

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al

Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale o dei componenti il Consiglio provinciale interessato. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

ART. 5.

(Modifica allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale ».

€ 0,30



15PDL0031780